SENT 45/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

composta dai signori magistrati:

Piero Carlo	FLOREANI	Presidente
Alessandro	BENIGNI	Consigliere relatore
Antonino	GRASSO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E NT E N Z A

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 21573 del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale presso la Sezione nei confronti di:

Marco Simone SPECCHIA, contumace.

Visti l'atto introduttivo del giudizio e tutti gli atti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 10 aprile 2025, il Consigliere relatore Alessandro Benigni, il rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del Vice Procuratore Generale Silvio Ronci;

Ritenuto in

F A T T O

1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, il

Procuratore Regionale, a seguito della segnalazione di danno erariale formulata, in data 17 novembre 2022, dalla Procura Militare della Repubblica di Verona e della successiva contestazione degli addebiti, ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione il Sotto Capo 1^ classe M.M. Marco Simone Specchia, chiedendone la condanna al pagamento della somma complessiva di € 45.371,39**,** oltre la rivalutazione monetaria, gli interessi legali e le spese di giudizio, in favore del Ministero della Difesa.

2. Oggetto della contestazione è il comportamento tenuto dal convenuto, in servizio presso il Comando Stazione Navale di La Spezia, il quale ha simulato infermità inesistenti producendo vari certificati medici, di cui quindici materialmente falsi e due contraffatti, al fine di rimanere illegittimamente assente per 287 giorni dal 27 agosto 2021 al 5 aprile 2022, dal 26 aprile all'8 giugno 2022 e dal 12 settembre al 1° ottobre 2022**,** percependo così indebitamente lo stipendio in assenza di corrispondente attività lavorativa con conseguente danno a capo dell'Amministrazione Militare.

3. Sono stati prodotti, quali elementi probatori, gli atti relativi all'autonomo processo penale militare conclusosi, allo stato, con l'ordinanza del 26 ottobre 2023 con cui il GUP Militare di Verona ha disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova, il prospetto di pagamento della retribuzione lorda percepita durante il periodo contestato (pari a € 23.561,32), nonché i prospetti esplicativi del costo correlato

all'esame in sede amministrativa dei fatti contestati pari a € 1.720,07 complessivi.

4. Il P.M. in udienza ha confermato la richiesta di condanna di cui in citazione.

Considerato in

D I R I T T O

1. Il *petitum* del presente giudizio è costituito dalla domanda risarcitoria promossa dalla Procura nei confronti dell'odierno convenuto per i danni patiti dal Ministero della Difesa in conseguenza di numerose assenze ingiustificate dal servizio.

2. L'azione erariale deve ritenersi fondata alla luce del materiale probatorio fornito, descritto nella parte in fatto, che comprova il reiterato comportamento dello Specchia, assente arbitrariamente dal reparto nelle date contestate (per un totale complessivo di venti giornate), utilizzando mezzi fraudolenti.

In particolare, risulta che il convenuto abbia materialmente falsificato, o comunque alterato, numerosi certificati medici e simulato al proprio medico curante infermità inesistenti altri certificati materialmente veri (anche se ideologicamente falsi ai sensi dell'art. 483 c.p.), violando così consapevolmente il fondamentale obbligo di servizio rappresentato dall'adempimento della propria prestazione di *facere*, secondo le condizioni previste dal rapporto di impiego, con conseguente danno patrimoniale cagionato alla propria Amministrazione pari ai

compensi indebitamente erogati dalla stessa senza ricevere, in cambio, la corrispondente attività lavorativa.

A ciò si devono aggiungere ulteriori due voci di danno.

La prima è quella costituita dal c.d. danno da disservizio, individuato nel costo derivante dall'avere sviato cinque unità del personale interno alla Direzione di Commissariato della Marina Militare della Spezia e quattro della Direzione di Amministrazione di Taranto (sempre della Marina Militare) i quali hanno dovuto dedicare una giornata intera (per un totale di nove giornate complessive) al fine di ricostruire l'intera vicenda con l'acquisizione del relativo materiale probatorio presente in atti, sospendendo i propri doveri di servizio. Tale danno può essere quantificato in complessivi € 1.720,07 pari alla giornata di stipendio goduta dai nove militari di cui sopra.

La seconda voce di danno è costituita dalla lesione dell'immagine del reparto di appartenenza cagionato dall'illegittima assenza prolungata.

Si tratta di una fattispecie tipica che prevede una specifica ipotesi di responsabilità, la quale prescinde dalla sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 17, comma 30 bis, della legge 3 agosto 2009, n. 102 per la configurabilità del danno all'immagine ed è finalizzata a fronteggiare il diffuso fenomeno dell'assenteismo nella P.A., il quale, oltre a porsi in deciso contrasto con l'art. 54 Cost. che richiede a tutti i pubblici dipendenti di assolvere le proprie funzioni «con disciplina e onore», lede

gravemente i fondamentali valori - tutelati dall'art. 97 Cost. – dell'affidamento e della fiducia dei consociati nella gestione virtuosa ed efficiente dell'azione ammnistrativa.

Sul punto, stante l'assenza di *clamor fori* al di fuori dell'Amministrazione della Difesa si ritiene equo contenere il relativo importo risarcitorio nella somma di € 5.000,00.

Pertanto, il Sotto Capo Marco Simone Specchia sarà tenuto a rimborsare al Ministero della Difesa la somma complessiva di € 30.281,39 (€ 23.651,32, a titolo di danno patrimoniale per le retribuzioni indebite conseguite + € 1.720,07 a titolo di danno da disservizio + € 5.000,00 a titolo di danno all'immagine.

3. La quantificazione del danno risarcibile, secondo l'insegnamento della Corte di cassazione – SS.UU. 22 aprile 1995 n. 1712 - unanimemente recepito nella giurisprudenza civilistica, deve ricomprendere sia l'equivalente del bene perduto (e, quindi, la rivalutazione monetaria della sua espressione monetaria al momento del fatto), sia l'equivalente del mancato godimento di quel bene e del suo controvalore monetario, per tutto il tempo che intercorre fra il fatto e la liquidazione. Si tratta di un principio generale di equità che impone di compensare con l'attribuzione degli interessi il conseguimento, in ritardo rispetto al sorgere del credito, della disponibilità di una somma di denaro, la quale continua ad arricchire il patrimonio del debitore che non paga subito, con correlativo lucro cessante di chi dovrebbe ottenerlo e non ne ha la disponibilità; tale lucro

cessante (costituito dalla perdita della possibilità di far fruttare la somma se fosse stata pagata subito) è liquidabile a titolo di interessi compensativi e, una volta fissato, non è suscettibile di ulteriore rivalutazione, costituendo a questo punto un debito di valuta.

La rivalutazione monetaria e gli interessi legali decorreranno dal 17 novembre 2022, data della richiesta di rinvio a giudizio penale militare per gli stessi fatti oggetto del presente procedimento, qualificati come "truffa militare aggravata e continuata".

Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Liguria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda attorea,

C O N D A N N A

Marco Simone SPECCHIA, contumace al pagamento, in favore del Ministero della Difesa, della somma di € 30.281,39 (trentamiladuecentoottantunomila/39)**,** con rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal 17 novembre 2022 fino alla data di effettivo pagamento, oltre agli interessi legali sulla somma via via rivalutata.

C O N D A N N A

Marco Simone SPECCHIA al pagamento, in via solidale, delle

spese del giudizio, liquidate nell'importo complessivo di €

196,46 (Centonovantasei/46).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 10 aprile 2025.

Il Giudice estensore	Il Presidente
(Alessandro Benigni)	(Piero Carlo Floreani)
f.to digitalmente	f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 9 maggio 2025

Il Direttore della Segreteria

(Elena Asta)

f.to digitalmente